

REGIONE TOSCANA**Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale****Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.****Promozione**

DECRETO 18 ottobre 2017, n. 15166

certificato il 19-10-2017

Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi - Avviso alla presentazione dei progetti campagna 2017/2018. Modalità procedurali per l'attuazione della deliberazione Giunta regionale n. 1101 del 9 ottobre 2017.

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, entrato in vigore il 1° gennaio 2014;

Visto il regolamento delegato (UE) 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

Visto il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura relativo al periodo di programmazione 2014/2018, inviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito Ministero) alla Commissione della Unione Europea con nota del 1° marzo 2013 (prot. 1834) così come successivamente modificato ed integrato;

Vista la Deliberazione Giunta regionale n. 455 del 2 maggio 2017, avente per oggetto: "Regolamento (UE) n. 1308/2013 OCM del settore vitivinicolo. Attivazione delle misure della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti inseriti nel Programma Nazionale di sostegno per la campagna 2017/2018. Adozione delle disposizioni attuative della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2017/2018 e seguenti", con la quale fra l'altro è stata attivata sul territorio della Regione Toscana la misura della promozione del vino sui mercati

dei paesi terzi (misura della promozione), destinando le risorse pari a 8.166.115,00 Euro;

Visto il Decreto ministeriale n. 60710 del 10 agosto 2017 concernente "OCM vino – Modalità attuative della misura promozione sui mercati dei paesi terzi" (di seguito decreto ministeriale) con il quale sono state definite le modalità attuative della misura "Promozione", prevista all'articolo 45 paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1308/2013 sopra citato;

Visto il Decreto del Direttore Generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 settembre 2017 n. 70468 recante "OCM Vino -Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi -Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2017/2018. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017" (di seguito decreto direttoriale);

Vista la deliberazione Giunta regionale n.1101 del 9 ottobre 2017 avente per oggetto "Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Disposizioni attuative della misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi inserita nel Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo per la campagna 2017/2018" con la quale si approvano le disposizioni attuative della misura;

Visto in particolare il punto 3 della suddetta deliberazione in cui si dà mandato al sottoscritto, in qualità di dirigente responsabile del Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione" di adottare con successivo atto l'avviso di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto ministeriale n. 60710 del 10 agosto 2017, per la campagna 2017/2018, al fine di definire le modalità operative e procedurali per la presentazione dei progetti di promozione, in conformità con l'avviso predisposto dal Ministero in attuazione del comma 1 del medesimo articolo 9 del decreto ministeriale;

Ritenuto pertanto di approvare l'allegato A avente per oggetto "Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi – Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2017/2018. Modalità procedurali per l'attuazione della deliberazione Giunta regionale n. 1101 del 9 ottobre 2017";

DECRETA

1) di approvare, al fine di dare attuazione alla misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi, l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, avente per oggetto: "Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi – Avviso per la presentazione dei

progetti campagna 2017/2018. Modalità procedurali per l'attuazione della deliberazione Giunta regionale n. 1101 del 9 ottobre 2017;

2) di trasmettere il presente atto al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed a AGEA Organismo Pagatore ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del Decreto ministeriale n. 60710/2017.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Gennaro Giliberti

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

“Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi – Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2017/2018. Modalità procedurali per l'attuazione della deliberazione Giunta regionale n.1101 del 09 ottobre 2017

1. Soggetti proponenti

1.1 Possono accedere alla misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi i seguenti soggetti proponenti:

- a. **le organizzazioni professionali**, purché abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli;
- b. **le organizzazioni di produttori di vino**, come definite dall'art. 152 del regolamento (UE) n.1308/2013 del 17/12/2013 (di seguito Regolamento);
- c. **le associazioni di organizzazioni di produttori di vino**, come definite dall'art. 156 del regolamento;
- d. **le organizzazioni interprofessionali**, come definite dall'art. 157 del regolamento;
- e. **i consorzi di tutela**, riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238;
- f. **i produttori di vino**, cioè le imprese, singole o associate, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate;
- g. **i soggetti pubblici**, cioè organismi aventi personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica), con esclusione delle Amministrazioni governative centrali, Regioni, Province Autonome e Comuni, con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
- h. **le associazioni temporanee di impresa e di scopo**, costituite o costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g);
- i. **i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative**, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere a), e), f) e g);
- j. **le reti di impresa**, composte da soggetti di cui alla lettera f).

1.2 I soggetti pubblici di cui alla lettera g) partecipano ai progetti esclusivamente nell'ambito delle associazioni di cui alle lettere h) ed i), ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.

1.3 I soggetti proponenti di cui alla lettera i) devono essere già costituiti al momento della presentazione del progetto e devono avere nel proprio statuto e/o atto costitutivo, attività coerenti con la promozione dei prodotti agricoli.

2. Requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti

2.1 Sono ammissibili al finanziamento a valere sui fondi di quota regionale i progetti presentati dai soggetti proponenti di cui al punto 1.1 che hanno sede operativa nel territorio amministrativo della Regione Toscana. Per sede operativa si intende il luogo in cui il soggetto proponente svolge stabilmente una o più fasi della produzione e/o trasformazione del prodotto oggetto di promozione, ovvero l'area della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica, qualora i progetti siano presentati dai soggetti proponenti di cui al punto 1.1, lettera e). La localizzazione della sede operativa del soggetto proponente deve risultare da visura camerale. Il progetto deve prevedere la promozione delle produzioni della Regione Toscana.

2.2 *Classi di ammissibilità*

2.2.1 I soggetti proponenti devono avere adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione, in termini di quantità, al fine di rispondere alla domanda del mercato a lungo termine. I parametri e i valori di produzione, sono declinati secondo le classi di ammissibilità previste al paragrafo 4 degli allegati B e B-bis dell'avviso predisposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito Ministero), adottato con Decreto del Direttore Generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 settembre 2017 n. 70468 recante "OCM Vino - Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2017/2018. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017" (di seguito decreto direttoriale).

2.2.2 Il quantitativo di prodotto confezionato, espresso in ettolitri, idoneo alla promozione ed oggetto del progetto, deve fare riferimento all'anno solare precedente alla presentazione del progetto (2016).

2.2.3 Qualora un soggetto proponente presenti più domande di sostegno, la disponibilità di prodotto oggetto di promozione è da considerarsi commisurata al numero di domande presentate.

2.2.4 Nel caso di soggetto proponente di cui alle lettere h), i) e j) del precedente punto 1.1, la classe di ammissibilità in cui ricade il soggetto proponente è determinata dalla somma dei valori in ettolitri di produzione di vino confezionato idoneo alla promozione dichiarati da ciascun soggetto partecipante al progetto. In tal caso, pertanto, il soggetto capofila è tenuto a dichiarare oltre alla propria classe di ammissibilità, anche la classe di ammissibilità complessiva del raggruppamento, derivante da quanto dichiarato dai singoli soggetti partecipanti al progetto.

2.3 I produttori di vino di cui alla lettera f) del precedente punto 1.1. devono avere presentato, se dovuta, la dichiarazione di vendemmia e di produzione di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, nelle ultime tre campagne vitivinicole (2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017).

2.4 *Capacità tecniche*

2.4.1 I soggetti proponenti devono avere accesso a sufficienti capacità tecniche per far fronte alle specifiche esigenze degli scambi con i paesi terzi. Pertanto, in attuazione dell'articolo 5, comma 1 del decreto direttoriale, i soggetti proponenti o i mandatarî selezionati devono avere realizzato, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, almeno una delle azioni previste al successivo punto 5.1, lettere a), b) e c) in uno dei Paesi terzi di cui all'allegato M del decreto direttoriale.

2.4.2 Per "mandatario selezionato" si intende il soggetto o i soggetti terzi a cui il soggetto proponente ha dato mandato all'espletamento di una o più attività relative al progetto, così come definito nell'allegato I del decreto direttoriale.

2.4.3 Al fine di dimostrare il requisito della capacità tecnica, è necessario descrivere in maniera esaustiva le esperienze maturate nell'ultimo triennio nella realizzazione dei progetti di

promozione presso i paesi terzi dal soggetto proponente o dall'eventuale soggetto mandatario selezionato, con l'eventuale indicazione del finanziamento pubblico se ricevuto, così come previsto al paragrafo 4 degli allegati B e B-bis del decreto direttoriale.

2.4.4 Nel caso di soggetto proponente di cui alle lettere h), i) e j) del precedente punto 1.1, la dichiarazione relativa alla capacità tecnica è a cura di ciascun soggetto partecipante al progetto nonché del soggetto proponente o in alternativa è a cura del mandatario selezionato.

2.4.5 Il requisito della capacità tecnica si intende soddisfatto quando anche un solo soggetto partecipante al progetto oppure il solo soggetto mandatario dimostra di possedere sufficienti capacità tecniche.

2.5 *Capacità finanziarie*

2.5.1 I soggetti proponenti devono possedere sufficienti risorse finanziarie per garantire la realizzazione quanto più efficace possibile del progetto. Pertanto in attuazione dell'articolo 5, comma 2 del decreto direttoriale, il soggetto proponente deve avere, alla presentazione del progetto, un fatturato medio globale riferito al triennio precedente alla presentazione del progetto, almeno pari all'importo del contributo richiesto.

2.5.2 Qualora un soggetto proponente presenti più progetti, la sua capacità finanziaria è da considerarsi commisurata al numero di domande di contributo presentate.

2.5.3 Nel caso di soggetto proponente di cui alle lettere h), i) e j) del precedente punto 1.1 la dichiarazione relativa al requisito della capacità finanziaria deve essere rilasciata da tutti i partecipanti al progetto. In tal caso, pertanto, il soggetto capofila è tenuto a dichiarare oltre alla propria capacità finanziaria, anche la capacità finanziaria complessiva del raggruppamento, derivante da quanto dichiarato dai singoli soggetti partecipanti al progetto. Il requisito si intende soddisfatto quando anche un solo soggetto partecipante al progetto dimostra di possedere sufficienti risorse finanziarie.

2.5.4 Il requisito della capacità finanziaria non deve essere dichiarato nel caso del soggetto proponente di cui alla lettera e), del precedente punto 1.1.

2.6 Il soggetto proponente non può presentare o partecipare a più di un progetto rivolto allo stesso Paese o allo stesso mercato del Paese terzo per la medesima annualità. Tale condizione deve essere posseduta da tutti i partecipanti al progetto nel caso dei soggetti proponenti di cui alle lettere a), b), c), d), g), h), i) e j) del precedente punto 1.1. La suddetta preclusione si applica qualora effettivamente il soggetto partecipante prenda parte attiva ad azioni di promozione destinate a medesimi Paesi terzi o medesimi mercati di Paesi terzi contenuti in progetti diversi, secondo quanto dichiarato nell'allegato E del decreto direttoriale. Per Paesi terzi si intendono paesi singoli o aree geografiche omogenee, definiti nell'allegato M del decreto direttoriale, siti al di fuori dell'Unione europea. Per mercato del paese terzo si intende l'area geografica, indicata nell'allegato M del decreto direttoriale, sita nel territorio di uno Stato al di fuori della Unione Europea.

2.7 Non possono presentare progetti di promozione, per un periodo pari a due esercizi finanziari comunitari, coloro che incorrono in una delle seguenti fattispecie:

- a) non sottoscrivono il contratto con AGEA a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva da parte della Regione;
- b) abbandonano in corso d'opera uno dei soggetti proponenti di cui al punto 1.1, lettere h), i) e j), salvo nei casi previsti dalla normativa vigente;
- c) presentano una rendicontazione ammissibile inferiore all'80% del costo complessivo del progetto.

2.8 Il mancato accesso al sostegno di cui al punto 2.7, non si applica nel caso in cui il beneficiario dimostri di essere diventato una azienda in difficoltà ai sensi della normativa

europea vigente o dimostri che le fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto 2.7 sono dovute a cause di forza maggiore, come definite dalla normativa europea in materia.

3. Prodotti oggetto di promozione

3.1 La promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati, di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2 e all'allegato VII – Parte II del regolamento:

a.vini a denominazione di origine protetta;

b.vini ad indicazione geografica protetta;

c.vini spumanti di qualità;

d.vini spumanti di qualità aromatici;

e.vini con l'indicazione della varietà.

3.2 I progetti non possono riguardare esclusivamente i vini con indicazione varietale, di cui al precedente punto 3.1, lettera e).

3.3 Le caratteristiche dei vini di cui al punto 3.1 sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigente alla data di pubblicazione del decreto direttoriale.

4. Termini e modalità di presentazione della domanda di sostegno

4.1 La domanda di sostegno e la relativa documentazione vengono presentate tramite la piattaforma informatica messa a disposizione da Sviluppo Toscana S.p.A, con il formato e le modalità di invio di seguito indicate, e specificate nel successivo punto 10.

4.2 La domanda di sostegno è redatta esclusivamente online, in lingua italiana, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informatico, se non possedute

4.3 La domanda di sostegno, ovvero il documento in formato .ST, generata in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A al momento di chiusura della compilazione, comprensiva di tutte le dichiarazioni/schede presenti online, firmata digitalmente da parte del legale rappresentante del soggetto proponente, e completa di tutti i documenti obbligatori, nonché di tutti gli eventuali ulteriori documenti che il soggetto proponente intende allegare, si considera presentata solo ed esclusivamente se inoltrata per via telematica sul sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A., a partire dalle ore 9:00 del giorno 23 ottobre 2017 ed entro e non oltre le ore 13:00 del 13 novembre 2017, con le modalità riportate nel presente atto.

4.4 In particolare la domanda si compone della domanda di sostegno, della scheda tecnica di progetto e delle altre dichiarazioni obbligatorie previste.

4.5 La domanda di sostegno deve contenere anche le Dichiarazioni sostitutive necessarie per la successiva richiesta, da parte di AGEA alle competenti Prefetture, dell'informativa antimafia, da predisporre sulla base di quanto indicato nella nota di AGEA Prot. n.DPMU.2013.1021 del 26 marzo 2013, pubblicata sul sito www.agea.gov.it. Si precisa, al riguardo, che nel campo relativo ai familiari conviventi devono essere inseriti, oltre al nome ed al cognome del convivente, anche il luogo e la data di nascita ed il relativo codice fiscale.

4.6 Alla domanda di sostegno deve essere altresì allegata, se dovuta, la Delibera del Consiglio di Amministrazione o altro organo di gestione equivalente, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che autorizza il legale rappresentante alla presentazione del progetto, nonché l'impegno a costituirsi in associazioni temporanee d'impresa o di scopo, o in reti di

impresa, sottoscritta da tutti i componenti, qualora si tratti di soggetti di cui al precedente punto 1.1 lettere h) e j).

4.7 La domanda di sostegno è resa nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli art. 75 e 76 dello stesso.

4.8 Non è ammissibile la domanda di sostegno presentata fuori termine, redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente atto, nonché non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste.

5. Azioni, spese ammissibili e requisiti di ammissibilità del progetto

5.1 Sono ammissibili le seguenti azioni da attuare in uno o più Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi:

- a. azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
- b. partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
- c. campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;
- d. studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. La spesa per tale azione non deve superare il 3% dell'importo complessivo del progetto presentato.

5.2 Le sub azioni relative alle lettere a), b), e c) del punto 5.1, nonché le relative spese eleggibili e le modalità di certificazione delle stesse sono riportate nell'allegato I del decreto direttoriale.

5.3 Non sono ammessi a finanziamento progetti che contengano unicamente le azioni di cui alla lettera d) del punto 5.1.

5.4 In deroga a quanto disposto al punto 5.1, le attività di "incoming" si svolgono sul territorio regionale.

5.5 Le singole sub-azioni di cui al punto 5.1, le modalità di esecuzione delle stesse e la relativa tabella dei costi di riferimento, sono definiti nella Scheda Tecnica di progetto

5.6 I progetti devono avere la durata massima di 12 mesi.

5.7 Le attività sono effettuate a decorrere dal primo giorno utile dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, successivo al giorno di stipula del contratto con AGEA. In attuazione dell'articolo 8 comma 1 lettera c), per la campagna 2017/2018 il termine ultimo entro il quale AGEA è tenuta a stipulare i contratti con i beneficiari è fissato al 20 febbraio 2018. Qualora i beneficiari del contributo non chiedano il pagamento anticipato o lo chiedano in forma parziale, pari al 30% del contributo, le attività sono effettuate entro il 30 agosto dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza del contratto (30 agosto 2018). Qualora i beneficiari chiedano il pagamento anticipato pari all'80% del contributo, le attività sono effettuate entro il 31 dicembre del primo esercizio finanziario comunitario successivo a quello di pertinenza del contratto (31 dicembre 2018). Le richieste di anticipo sono subordinate alla costituzione di un'apposita polizza fideiussoria in attuazione dell'articolo 49 del Regolamento delegato (UE) 1149/2016 del 15 aprile 2016.

5.8 Il progetto, per essere ammesso al contributo, deve contenere, pena l'esclusione:

- a. una descrizione dettagliata degli obiettivi, delle azioni e delle sub-azioni che si intendono realizzare, anche in relazione ai prodotti oggetto di promozione ed ai Paesi terzi e mercati dei Paesi terzi destinatari;
- b. l'indicazione dei Paesi terzi e dei mercati dei Paesi terzi interessati, dei prodotti oggetto di promozione e dei soggetti partecipanti al progetto di promozione;

- c. l'indicazione della durata del progetto ed il crono programma delle azioni e delle sub-azioni;
- d. il costo complessivo del progetto suddiviso per singole azioni e sub azioni, riferite ad ogni singolo Paese terzo e mercato del Paese terzo. Non sono riconosciuti costi in misura superiori a quelli riportati nella tabella dei costi di riferimento di cui all'allegato I del decreto direttoriale;
- e. la descrizione della metodologia di misurazione dei risultati attesi.

5.9 Il progetto deve essere coerente con le azioni prescelte, con i prodotti oggetto di promozione, con i Paesi terzi e i mercati dei Paesi terzi in cui le azioni sono svolte, con gli obiettivi individuati sulla base di adeguate analisi di mercato.

5.10 Il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualità intrinseche del vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi o nei mercati dei Paesi terzi ai quali è destinato.

5.11 Gli obiettivi individuati e l'impatto previsto, sono definiti in termini di sviluppo della notorietà dei prodotti oggetto di promozione e di incremento delle vendite nei mercati target.

6. Entità del contributo

6.1 L'importo del contributo a valere sui fondi europei è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per realizzare il progetto; la residua percentuale è a carico del beneficiario.

6.2 Non è consentita la cumulabilità con altri aiuti pubblici.

6.3 Nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, il contributo minimo ammissibile, per ciascuna domanda, non può essere inferiore a 100.000,00 euro, qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo o mercato del Paese terzo, ed a 50.000,00 euro per Paese terzo o per mercato del Paese terzo, qualora sia destinato a due o più Paesi terzi o a due o più mercati di Paesi terzi.

6.4 Nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, il contributo massimo richiedibile per ciascuna domanda non può superare i 500.000,00 euro, a prescindere dall'importo totale del progetto presentato.

6.5 L'imposta sul valore aggiunto è ammissibile a contributo solo nel caso in cui rappresenti un costo puro per il beneficiario. Ai fini dell'eventuale rimborso, il beneficiario deve dimostrare che l'importo pagato non è stato recuperato ed è iscritto come onere nei conti del beneficiario.

6.6 I costi per l'emissione della garanzia fideiussoria necessaria per la stipula del contratto con AGEA e per poter usufruire del contributo anticipato, prevista all'articolo 49 del Regolamento delegato sopra citato, sono ammessi al contributo secondo quanto stabilito nell'allegato I al decreto direttoriale.

6.7 Qualora il progetto rivolto ad un determinato paese terzo o mercato del paese terzo contenga le sub-azioni A3 (con particolare riferimento alle azioni di promozione sul web), A5 e C3 (con particolare riferimento alle azioni di promozione sul web) di cui all'Allegato I del decreto direttoriale, i costi relativi a tali sub-azioni non sono ammessi a contributo qualora già finanziate con contributo comunitario nell'attuale periodo di programmazione (2014/2018), se rivolto al medesimo paese terzo o mercato del paese terzo.

6.8 L'entità del contributo richiesta deve tenere conto della classe di ammissibilità in cui ricadono il soggetto proponente e i singoli partecipanti, nonché della loro capacità finanziaria.

7. Cause di esclusione

7.1 Sono esclusi i soggetti proponenti diversi da quelli elencati al punto 1.1.

7.2 Sono altresì esclusi i progetti che non rispettano quanto disposto nel presente atto e dalla normativa comunitaria e nazionale in materia.

8. Criteri di priorità

8.1 Ai progetti ammissibili viene attribuito un punteggio sulla base dei criteri di priorità di seguito riportati, fermo restando che i punteggi attribuiti alla lettera a) e alla lettera f) non sono fra loro cumulabili.

a) Il soggetto proponente è nuovo beneficiario

Per nuovo beneficiario si intende uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.1 che non ha beneficiato del contributo per la Misura della Promozione nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018. Nel caso di soggetti proponenti di cui al punto 1.1, lettere a), b), c), d) h), i), e j), il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al soggetto proponente.

Nuovo beneficiario	Punti 20
--------------------	----------

b) Il soggetto proponente presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese, come definita nell'allegato G del decreto direttoriale:

Il soggetto proponente ha al suo interno “ piccole e/o micro imprese ” che cofinanziano almeno il 30% dell'importo totale del progetto.	Punti 15
Il soggetto proponente ha al suo interno “ piccole e/o micro imprese ” che cofinanziano almeno il 25% dell'importo totale del progetto e meno del 30%.	Punti 11
Il soggetto proponente ha al suo interno “ piccole e/o micro imprese ” che cofinanziano almeno il 20% dell'importo totale del progetto e meno del 25%.	Punti 7
Il soggetto proponente ha al suo interno “ piccole e/o micro imprese ” che cofinanziano almeno il 15% dell'importo totale del progetto e meno del 20%.	Punti 3
Il soggetto proponente ha al suo interno “ piccole e/o micro imprese ” che cofinanziano almeno il 10% dell'importo totale del progetto e meno del 15%.	Punti 1

Con il termine “cofinanziano” si intende la spesa a carico delle piccole e/o microimprese partecipanti al progetto rispetto al costo complessivo del progetto.

c) il soggetto proponente richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 50%, come definita nell'allegato G del decreto direttoriale:

soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore o pari al 40%	Punti 2
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 40% e inferiore o pari al 41%	Punti 1,9
soggetto proponente che richiede una percentuale di	Punti 1,8

contribuzione pubblica superiore al 41% e inferiore o pari al 42%	
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 42% e inferiore o pari al 43%	Punti 1,7
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 43% e inferiore o pari al 44%	Punti 1,6
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 44% e inferiore o pari al 45%	Punti 1,5
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 45% e inferiore o pari al 46%	Punti 1,4
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 46% e inferiore o pari al 47%	Punti 1,3
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 47% e inferiore o pari al 48%	Punti 1,2
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 48% e inferiore al 50%	Punti 1

d) il soggetto proponente produce e commercializza prevalentemente vini di propria produzione

Nel caso di soggetto proponente di cui alle lettere a), b), c), d), g), h), i) e j) del precedente punto 1.1 la percentuale di riferimento è la media dei valori del rapporto tra produzione e commercializzazione di ciascun soggetto che partecipa alla realizzazione del progetto.

percentuale pari o superiore al 90,1%	Punti 1,5
percentuale compresa tra il 75,1% ed il 90%	Punti 1,25
percentuale compresa tra il 61% ed il 75%	Punti 1

I dati devono essere relativi all'anno solare 2016 e fare riferimento alla dichiarazione di vendemmia e di produzione, per determinare il quantitativo di vino prodotto, e al registro IVA, per il quantitativo di vino commercializzato. I valori devono essere espressi in ettolitri di vino.

e) il soggetto proponente è un consorzio di tutela, riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238

Soggetto proponente costituito da una associazione di consorzi di tutela	Punti 20
Soggetto proponente costituito da un solo consorzio di tutela	Punti 10

f) il progetto è rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo

Per nuovo Paese terzo o mercato del Paese terzo si intendono Paesi o mercati al di fuori dell'Unione europea dove il soggetto proponente, nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018, non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario. Nel caso di soggetti proponenti di cui al punto 1.1, lettere a), b), c), d) h), i), e j), il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al soggetto proponente.

100% dell'importo complessivo del progetto, percentuale destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo.	Punti 20
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 90% e inferiore al 100%	Punti 15
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 70% e pari o inferiore a 90%	Punti 10
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 50% e pari o inferiore al 70%	Punti 5
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 30% e pari o inferiore al 50%	Punti 1

Non viene attribuito alcun punteggio se il soggetto proponente presenta progetti che non contengono alcuna azione da realizzare in nuovi paesi terzi o nuovi mercati di paesi terzi.

Qualora il soggetto proponente presenti un progetto destinato a taluni mercati dei Paesi terzi, il punteggio di priorità non viene attribuito se il richiedente ha realizzato nel Paese terzo in cui ricade il Mercato del Paese terzo, nel periodo di programmazione 2014/2018, le sub-azioni A3 (con particolare riferimento alle azioni di promozione sul web), A5 e C3 (con particolare riferimento alle azioni di promozione sul web) di cui all'Allegato I del decreto direttoriale.

g) il progetto riguarda esclusivamente vini a denominazione d'origine protetta e/o ad indicazione geografica protetta

Progetto che riguarda esclusivamente vini a DOP o ad IGP	Punti 2,5
--	-----------

h) Progetto che riguarda uno o più dei seguenti vini, prodotti in zone montane ed insulari: vino a DOC Candia dei Colli Apuani, vino a DOC Colli di Luni, vino a DOC Ansonica Costa dell'Argentario, vino a DOC Elba, vino a DOCG Elba Aleatico Passito

Soggetto proponente che presenta progetti che riguardano esclusivamente uno o più dei vini sopra riportati	Punti 5
Soggetto proponente che presenta progetti che riguardano anche uno o più dei vini sopra riportati	Punti 3

i) il progetto è rivolto ad un mercato emergente, come elencato nella colonna D dell'allegato M del decreto direttoriale

100% dell'importo complessivo del progetto, percentuale destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente	Punti 10
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 90% e inferiore al 100%	Punti 8
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 70% e pari o inferiore a 90%	Punti 6
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 50% e inferiore o pari al 70%	Punti 3
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 30% e inferiore o pari al 50%	Punti 1

Non viene attribuito alcun punteggio se il soggetto proponente presenta progetti che non contengono alcuna azione da realizzare in mercati emergenti.

j) il progetto presenta in prevalenza azioni di diretto contatto con i destinatari.

Le azioni di diretto contatto con i destinatari, con riferimento all'allegato I del decreto direttoriale, sono le seguenti:

- *Partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale (B1, B2, B4);*
- *Organizzazione di degustazioni promozionali, gala dinner, wine tasting (A2, C2),*
- *Promozioni presso punti vendita, GDO e HO.RE.CA. (C5);*
- *Incontri con operatori b2b e incoming (A4, C4);*
- *Pubbliche relazioni (A6, B5, C6).*

Percentuale superiore all'80% del costo complessivo delle azioni del progetto rivolta ad azioni di diretto contatto con i destinatari.	Punti 4
Percentuale superiore al 70% e inferiore o uguale all'80% del costo complessivo delle azioni del progetto rivolta ad azioni di diretto contatto con i destinatari.	Punti 3
Percentuale superiore al 60% e inferiore o uguale al 70% del costo complessivo delle azioni del progetto rivolta ad azioni di diretto contatto con i destinatari.	Punti 2
Percentuale superiore al 50% e inferiore o uguale al 60% del costo	Punti 1

complessivo delle azioni del progetto rivolta ad azioni di diretto contatto con i destinatari	
---	--

8.2 In caso di parità di punteggio, è data preferenza al soggetto proponente che ha ottenuto un punteggio superiore per i criteri di priorità di cui al punto 8.1, lettere a) ed f).

8.3 In caso di ulteriore parità di punteggio, si dà la preferenza al soggetto proponente che ha ottenuto il punteggio superiore per il criterio di priorità di cui al punto 8.1, lettera e) (consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 238/2016) e, in caso di ulteriore parità, al progetto con il punteggio più alto derivante dalla somma dei punteggi dei criteri di priorità di cui alle lettere b) ed i) del precedente punto 8.1.

8.4 In caso di ulteriore parità di punteggio, viene data la precedenza al progetto a cui è stato riconosciuto, in ordine, un punteggio superiore per i seguenti criteri di priorità del punto 8.1: h), j), g), c) e d).

8.5 In caso di ulteriore parità di punteggio si procede mediante sorteggio pubblico.

9. Variazioni del progetto e modifiche del beneficiario

9.1 Le variazioni del progetto e le modifiche del beneficiario sono ammesse nei limiti e con le modalità stabilite all'articolo 10 della deliberazione Giunta regionale n° 1101 del 09 ottobre 2017 "Regolamento (UE) 1308/2013- disposizioni attuative della misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi inserita nel Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo per la campagna 2017/2018".

10. Modalità di presentazione delle domande di sostegno sul sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.a.

10.1 La domanda di contributo deve essere redatta esclusivamente online, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A.

10.2 La presentazione delle domande prevede obbligatoriamente i seguenti passaggi sul sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A.:

- accesso al sistema informatico per la richiesta e il rilascio delle chiavi di accesso;
- scelta dell'avviso a cui partecipare;
- compilazione della domanda di sostegno;
- chiusura della compilazione;
- firma digitale del documento in formato .pdf generato in automatico dal sistema informatico;
- caricamento, sul sistema informatico, del documento firmato digitalmente;
- presentazione della domanda di sostegno;
- ricezione della e- mail di conferma di avvenuta presentazione.

10.3 Si riporta di seguito il dettaglio dei passaggi elencati al precedente punto 10.2

10.3.1 Accesso al sistema informatico per la richiesta e il rilascio delle chiavi di accesso

Per accedere alla compilazione della domanda di sostegno, il soggetto proponente deve richiedere il rilascio delle chiavi di accesso all'indirizzo <https://sviluppo.toscana.it/bandi/>.

La procedura di registrazione per richiedere e ottenere le chiavi di accesso è divisa in 2 step: STEP 1. REGISTRAZIONE DELL'UTENTE:

1) Collegarsi all'indirizzo <https://sviluppo.toscana.it/bandi/> e cliccare su "Richiesta chiavi di

accesso”.

2) Premere su “Richiesta chiavi di accesso”. Compilare i campi previsti con le informazioni richieste. Si ricorda che all'indirizzo di posta elettronica indicato in questa fase sono automaticamente inoltrati tutti i messaggi generati dal sistema informatico.

Questo indirizzo non deve essere una PEC, in quanto non tutti gli indirizzi di posta elettronica certificata sono abilitati alla ricezione di posta elettronica.

Occorre quindi controllare sempre la casella di SPAM se non si è aggiunto il dominio tra quelli attendibili.

Una volta completato lo Step 1, il sistema informatico invia, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella stessa fase, le chiavi di accesso (nome utente e password) che consentono di accedere alla procedura di registrazione prevista nello STEP 2, per ottenere il rilascio delle chiavi di accesso.

Sono a disposizione 72 ore per attivare l'account; dopo questo periodo di tempo l'account sarà bloccato.

Si specifica che, in caso di aggregazione, i partner del progetto non dovranno richiedere direttamente l'accesso alla piattaforma informatica, ma riceveranno l'e-mail con le credenziali di accesso quando il Capofila li aggiungerà al progetto, tramite il pulsante “Aggiungi partner”.

Nel caso in cui i partner si siano già registrati in passato sulla piattaforma di Sviluppo Toscana il Capofila potrà effettuare una ricerca tramite indirizzo email e successivamente aggiungerli.

In ogni caso, i partner, una volta aggiunti al progetto dal Capofila, dovranno proseguire nella registrazione dei loro dati (STEP 2).

STEP 2 REGISTRAZIONE DEL SOGGETTO:

Lo Step 2 deve essere effettuato dal soggetto richiedente singolo e, in caso di aggregazione, da ciascun soggetto richiedente appartenente allo stesso raggruppamento. I dati inseriti in questa fase sono quelli del legale rappresentante del soggetto richiedente.

Si distinguono i seguenti utenti:

1) Utente con smart card: inserire il codice fiscale del soggetto richiedente e attendere la risposta del sistema automatico che fornirà, se presenti, i dati anagrafici dell'impresa e del rappresentante legale. Se i dati sono corrispondenti, possono essere confermati premendo sul bottone Conferma oppure modificati, ad eccezione del codice fiscale, a conclusione occorre effettuare il salvataggio salvare. A questo punto sarà possibile iniziare la compilazione della domanda online. Se i dati non corrispondono è necessario procedere come indicato al successivo punto 2. Se il recupero dei dati attraverso la smart card non funziona l'utente dovrà procedere ad inserire i dati manualmente.

2) Utente senza smart card: inserire il codice fiscale del soggetto richiedente e allegare in formato elettronico .pdf i seguenti documenti:

- Copia fronte e retro del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante;
- Delega firmata digitalmente oppure calligraficamente dal legale rappresentante.

A questo punto è possibile iniziare la compilazione della domanda online.

NB: il legale rappresentante del soggetto proponente è:

a) la persona alla quale sono stati conferiti dall'Assemblea societaria i poteri di rappresentanza generale della Società ed è presente nella visura della Società stessa (ad esempio Presidente, Amministratore Delegato, Amministratore Unico, Consiglieri, ecc);

b) la persona che è procurata dal legale rappresentante del soggetto richiedente (come descritto al punto a), in quanto persona che è titolata, attraverso procura, a porre in essere i medesimi atti del legale rappresentante.

Si specifica che, per "persona procurata alla rappresentanza legale del soggetto richiedente" si intende una persona fisica interna al soggetto richiedente – dipendente o altro (ad esempio, direttore di sede) - e non si può intendere la Società di consulenza dell'impresa richiedente; la predetta Società di consulenza non può essere delegata alla “legale rappresentanza” e, di conseguenza, alla firma della domanda.

10.3.2 *Scelta dell'avviso a cui partecipare*

Il soggetto richiedente singolo o, in caso di aggregazione, il Capofila del progetto, ottenute le chiavi di accesso al termine dello STEP 2, al primo accesso al sistema informatico, deve:

- scegliere l'avviso su cui compilare la domanda;
- creare il progetto, indicandone l'acronimo e il titolo, e selezionare l'opzione relativa al progetto se presentato in aggregazione;
- in caso di aggregazione, deve accedere alla sezione "La tua domanda" e inserire tutti i partner del progetto, premendo il pulsante "Aggiungi Partner" presente nella sottosezione "Lista dei soggetti"; potrà aggiungere i partner che hanno ottenuto un account di accesso unico attraverso la mail che hanno registrato a sistema oppure creargli direttamente un account se non ne sono ancora in possesso; a seguito della predetta operazione, verranno trasmesse automaticamente ai nuovi utenti creati per i partner, come sopra specificato e quindi non a quelli già presenti, le chiavi di accesso per proseguire nella registrazione dei dati del partner stesso.

10.3.3 *Compilazione della domanda di sostegno*

Dopo la creazione del progetto da parte del soggetto richiedente singolo o, in caso di aggregazione, del soggetto richiedente Capofila del progetto, una volta superato lo STEP 2 e ottenute le chiavi di accesso, il soggetto richiedente singolo o, in caso di aggregazione, ciascun soggetto partner richiedente, deve compilare la domanda di sostegno e allegare i documenti obbligatori/facoltativi sul sistema informatico, procedendo, in particolare, come di seguito indicato:

Il soggetto richiedente singolo o, in caso di aggregazione, ciascun soggetto richiedente deve accedere alla sezione "Compila domanda", compilare le schede obbligatorie presenti nelle varie sezioni e allegare i documenti obbligatori richiesti dall'avviso, e tutti gli eventuali ulteriori documenti che si intendono allegare in sede di presentazione della domanda.

Si specifica che, in caso di aggregazione, le schede del Capofila che contengono dati dei partner vanno sempre compilate per ultime dopo che ogni partner ha completato la sua parte.

10.3.4 *Chiusura della compilazione*

Una volta che la domanda di sostegno è stata compilata ed è stata allegata tutta la documentazione obbligatoria richiesta dall'avviso e gli ulteriori documenti che il soggetto richiedente intende allegare, è necessario chiudere la compilazione, procedendo come segue:

- verificare nell'anteprima (Pulsante "Controllo Anteprima") la correttezza di ogni singolo dato inserito e la presenza negli appositi spazi di upload di tutta la documentazione obbligatoria richiesta dall'avviso e di tutti gli ulteriori documenti che il richiedente intende allegare.

Tale controllo deve essere finalizzato a verificare in modo puntuale l'esattezza delle informazioni inserite, la completezza della documentazione finale presentata e la correttezza formale della stessa, dal momento che, una volta chiusa la compilazione, non è più possibile accedere alla sezione di compilazione della domanda di sostegno;

- chiudere la compilazione (Pulsante "Chiudi Compilazione") e confermare tale operazione;
- scaricare sul proprio computer il documento in formato .ST generato in automatico dal sistema informatico al momento di chiusura della compilazione, premendo il pulsante "Scarica domanda da firmare digitalmente".

Per ciò che concerne gli "upload", dovrà essere inserita tutta la documentazione che non viene generata dalla piattaforma.

In caso di aggregazione:

- il capofila alla fine del processo (dopo la chiusura della compilazione da parte di tutti i suoi partner) può chiudere definitivamente la compilazione della sua domanda di progetto, impedendo così ulteriori modifiche.

Successivamente alla presentazione di tutti i suoi partner, il capofila può presentare definitivamente la domanda, impostando data e ora di chiusura ufficiali nel database.

- il partner è responsabile della singola scheda collegata al progetto e può gestire (inserire,

modificare, cancellare) tutti i suoi dati. Il partner alla fine del processo può chiudere definitivamente la compilazione della sua scheda, impedendo così ulteriori modifiche. Successivamente alla chiusura della compilazione del capofila il partner può presentare la domanda.

10.3.5 Firma digitale del documento in formato .ST generato in automatico dal sistema informatico

Una volta chiusa la compilazione, il soggetto richiedente dovrà premere sul pulsante "Scarica documento" e procedere di seguito a salvarlo sul proprio computer al fine di apporvi la firma digitale del Legale rappresentante.

Invitiamo ogni utente a seguire attentamente la guida al seguente link: http://www.sviluppo.toscana.it/guida_firma_digitale.

Il documento in formato .ST generato in automatico dal sistema informatico al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede obbligatorie presenti online, opportunamente compilate e correttamente salvate in fase di redazione online, deve essere, infatti, firmato digitalmente.

La firma digitale deve essere apposta solo ed esclusivamente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, il quale è l'unico soggetto titolato a firmare digitalmente il documento in formato .ST di cui sopra.

La firma digitale deve essere apposta utilizzando dispositivi di firma digitale conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali (per ogni informazione: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche/software-verifica>).

I documenti devono essere firmati digitalmente secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, in particolare pertanto le firme devono essere firme elettroniche qualificate basate su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro (per il regolamento italiano "firma digitale")

I documenti devono passare la verifica dei software di firma i cui link sono disponibili sulla pagina di AGID <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche/software-verifica>. Non saranno ammissibili documenti firmati con firme elettroniche avanzate non qualificate.

Si evidenzia inoltre che, con Deliberazione CNIPA 45/09, sono state introdotte modifiche nei formati di firma digitale dei documenti, con utilizzo di nuovi algoritmi. Pertanto dall'1/07/2011 l'unico algoritmo valido per la firma digitale è quello denominato SHA-256 supportato dalle ultime versioni di Dike e altri applicativi conformi al regolamento CNIPA. Le domande di sostegno firmate digitalmente con algoritmi non conformi alla Deliberazione CNIPA sopracitata (SHA-1) non saranno pertanto ritenute ammissibili.

La firma digitale deve essere validamente apposta e associata in maniera univoca ed esclusiva al documento in formato .ST generato in automatico dal sistema informatico al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede obbligatorie presenti online, opportunamente compilate e correttamente salvate in fase di redazione online.

Sulla piattaforma di Sviluppo Toscana è presente un tool per la verifica della firma digitale compatibile con l'applicazione europea "Digital Signature Service" (DSS) che al momento della presentazione della domanda firmata, permette di identificare la tipologia di firma utilizzata per una ulteriore verifica da parte del soggetto richiedente. La domanda è resa nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli art. 75 e 76 dello stesso, pertanto la firma apposta dovrà essere quella del soggetto che rilascia la dichiarazione.

10.3.6 Caricamento sul sistema informatico del documento firmato digitalmente

Una volta che i documenti in formato .ST generati in automatico dal sistema informatico al momento di chiusura della compilazione, saranno stati firmati digitalmente come sopra

descritto, trasformandosi, quindi, in documenti di tipo .p7m, il richiedente, dovrà caricare il proprio documento sul sistema informatico, premendo il pulsante "Carica domanda firmata digitalmente".

10.3.7 *Presentazione della domanda di sostegno sul sistema informatico*

Una volta che i documenti in formato .p7m sono stati caricati sul sistema informatico, è necessario presentare la domanda di sostegno, premendo il pulsante "Presenta domanda" e confermando tale operazione. Soltanto queste ultime due operazioni consentono di completare la procedura di presentazione telematica della domanda di sostegno. Se non viene seguita questa procedura, la domanda di sostegno non si considera presentata telematicamente sul sistema informatico.

La procedura si considera conclusa con la ricezione, da parte dell'utente presentatore, della mail di sistema che conferma l'avvenuta presentazione.

10.3.8 *Informazioni relative all'Avviso*

Eventuali informazioni possono essere richieste contattando l'help desk di Sviluppo Toscana S.p.A. ai seguenti indirizzi:

Per assistenza sui contenuti del bando o alla compilazione:
assistenzaocmvino@sviluppo.toscana.it

Esclusivamente per problemi informatici:

supportoocmvino@sviluppo.toscana.it (supporto informatico)

11. Informazione sull'avvio del procedimento - Legge n. 241/90 e trattamento dei dati personali

11.1 Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), che prevede la tutela dei dati personali, il trattamento degli stessi sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti, secondo quanto segue:

- a. i dati forniti verranno trattati per le finalità previste dal presente avviso;
- b. il trattamento dei dati sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato;
- c. il conferimento dei dati è obbligatorio per poter effettuare l'istruttoria delle domande e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata assegnazione del sostegno;
- d. i dati (limitatamente agli esiti finali delle procedure di assegnazione del sostegno) saranno oggetto di diffusione, anche via internet, secondo le norme regionali regolanti la pubblicità degli atti amministrativi;
- e. il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Regionale, Giunta Regionale e Sviluppo Toscana S.p.A.;
- f. il responsabile del trattamento è il dirigente del Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione";
- g. gli incaricati della tutela sono individuati nei dipendenti assegnati all'ufficio del Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione" e negli operatori di Sviluppo Toscana S.p.A. assegnati all'attività relativa al presente invito;
- h. è possibile chiedere, in ogni momento, la verifica, la rettifica e la cancellazione dei propri dati ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. Lgs.196/2003, agli uffici preposti al trattamento dei dati personali, rivolgendo la richiesta al responsabile del trattamento dei dati.